

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TORINO

Via Giovanni Giolitti, 1 - 10123 Torino - Tel. +39 011 562.24.68 - Fax +39 011 562.13.96

E-mail: ordine.ingegneri@ording.torino.it - Sito Internet: <http://www.ording.torino.it>

Cod. Fisc. 80089290011

ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI

REGOLAMENTO

Premessa

L'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, al fine di favorire l'interscambio professionale fra i suoi iscritti, l'approfondimento di tematiche di interesse ingegneristico e/o di interesse pubblico e con l'obiettivo di sollecitare e consentire una più diretta partecipazione degli iscritti alle sue attività ha promosso e promuove l'istituzione di Commissioni consultive che possano inoltre fungere quale azione trainante per una costante informazione ed essere da stimolo per uno reciproco miglioramento professionale.

Art. 1 – Le Commissioni – Compiti ed attribuzioni

Le Commissioni, che sono state istituite allo scopo di favorire l'espletamento, con sempre maggiore efficacia ed efficienza, di determinate funzioni dal Consiglio dell'Ordine, hanno il compito di elaborare, studiare, approfondire e proporre al Consiglio, nell'ambito del settore di competenza specifica, azioni ed iniziative finalizzate a:

- sviluppare programmi di attività ed attendere a compiti specifici, quali quelli relativi alla formulazione di pareri di consulenza, non ufficiali e non vincolanti, sulle materie di competenza, in risposta a richieste del Consiglio, sia dirette che a seguito di quesiti proposti dagli iscritti o da altri Organismi interni od esterni;
- favorire l'aggiornamento culturale e professionale degli iscritti negli specifici settori o aspetti dell'esercizio professionale;
- garantire una sempre maggiore presenza degli ingegneri nelle iniziative pubbliche di confronto;
- promuovere e sviluppare la formazione di una sempre maggiore coscienza professionale nei colleghi;
- evidenziare e trattare le problematiche che interessano la categoria, attraverso l'esame e la formulazione di proposte, riguardanti le problematiche attinenti alle prestazioni professionali, alla luce dello sviluppo della tecnica, delle evoluzioni tecnologiche, dell'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, della emanazione di norme o circolari tecniche e, in ogni caso, del verificarsi di qualsiasi evento per il quale sia ritenuto opportuno intraprendere una attività di studio e/o di approfondimento, nell'interesse generale della collettività;
- stimolare la definizione di una regolamentazione nazionale, nell'ambito delle attività di lavoro sia come dipendente che libero professionista che attribuisca la giusta rilevanza ed i connessi riconoscimenti di carattere economico alle assunzioni di responsabilità in relazione a tutti i progetti ed alle realizzazioni da essi elaborati, che rivestono specifica competenza professionale;

➤ attivare ogni altra iniziativa ritenuta opportuna per meglio perseguire gli scopi istitutivi dell'Ordine

Nell'ambito dei compiti e delle funzioni evidenziate, ciascuna Commissione ha, pertanto, il dovere di pubblicizzare, presso gli iscritti, le problematiche attinenti al campo di specifica competenza, sollecitando l'interesse necessario e raccogliendo proposte e suggerimenti.

Art. 2 – Commissioni permanenti

Al fine di promuovere le iniziative volte allo sviluppo del ruolo professionale dell'ingegnere ed alla tutela degli iscritti nell'ambito delle attività professionali da loro esercitate, il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino ha istituito una serie di commissioni tecniche interne permanenti, le cui attività vengono disciplinate con il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 42 del R.D. n. 2357 del 23 ottobre 1925.

Alcune di tali Commissioni presentano un elevato significato strategico per le attività dell'Ordine. Esse sono:

- Commissione "Parcelle e Tariffa"
- Commissione "Protezione Civile"
- Commissione "Designazioni e Competenze"
- Commissione "Redazione della Rivista Ingegneritorino"

Viene inoltre istituita la seguente commissione strategica "Comitato per l'Organizzazione del Congresso Nazionale degli Ingegneri" con decadenza dopo l'evento del 2010.

Altre Commissioni, che potranno, successivamente essere implementate ed integrate a seconda delle necessità emergenti sono riportate nell'allegato 1 del presente regolamento.

Rimane sempre facoltà del Consiglio l'eventuale scioglimento di commissioni qualora ne ravvisi un indirizzo contrario agli scopi prefissati o lesivo all'immagine dell'Ordine.

Per i vari settori di attività o interesse, riguardanti l'ambito professionale dell'ingegnere e sui quali gli iscritti ritengano opportuno approfondire e proporre specifiche metodiche comportamentali, procedure o interventi di tutela, può essere promossa l'istituzione di ulteriori Commissioni di lavoro.

Ad integrazione delle Commissioni individuate dal Consiglio dell'Ordine, gruppi di iscritti, il cui numero non deve essere inferiore a cinque, possono proporre liberamente al Consiglio medesimo l'istituzione di nuove Commissioni, con il solo obbligo di corredare la loro proposta con idonea documentazione consistente nella stesura di un progetto finalizzato che individui gli obiettivi di interesse comune da perseguire.

L'istituzione e la composizione di una nuova Commissione sarà ufficializzata con delibera del Consiglio e resa pubblica, per la necessaria visibilità, trasparenza e risonanza dell'attività dell'Ordine, secondo gli usuali mezzi di comunicazione interna ed eventualmente esterna.

Art. 3 – Mandato di tutela della professione conferito alle Commissioni

In ausilio ed a supporto delle attribuzioni proprie del Consiglio dell'Ordine, viene conferita a ciascuna Commissione, e riveste particolare importanza, la funzione di assumere iniziative idonee a tutelare la professione dell'ingegnere, prescritta dal comma 4 dell'art. 5 della legge n. 1395 del 24 luglio 1923 e dagli artt. 5 e 37, comma 3, del R. D. n. 2537 del 23 ottobre 1925.

Pertanto, ciascuna Commissione dovrà, nell'ambito delle attività di sua stretta competenza, provvedere a promuovere e ad approfondire lo studio di leggi e normative che interessano l'esercizio della professione di Ingegnere, in qualsiasi forma praticata, secondo le attribuzioni previste dalle leggi vigenti in materia, con particolare riguardo a:

- rivalutazione e tutela del titolo e dell'attività professionale degli ingegneri;
- salvaguardia dell'etica e della deontologia professionale;
- individuazione e chiara esplicitazione delle attribuzioni proprie dell'attività dell'Ingegnere, distinguendole da quelle delle altre categorie professionali tecniche, integrata da proposte e modifiche migliorative del suo "status" professionale, nell'esclusivo interesse della collettività.;

Art. 4 – Composizione delle Commissioni

Ogni iscritto ha libero accesso alle Commissioni con il diritto di offrire la sua disponibilità ed il suo contributo per la promozione degli interessi dell'Ordine professionale di appartenenza.

L'iscritto che partecipa ai lavori di una determinata Commissione, si adopera per sostenere le delibere, assunte a maggioranza e per garantire un suo fattivo contributo per la loro attuazione, mettendo in campo la sua disponibilità e la sua competenza professionale ed assicurando, in generale, il massimo impegno per lo sviluppo dell'Ordine e della sua immagine positiva nell'ambito territoriale di competenza ed anche al di fuori di esso.

Per motivi organizzativi ogni Iscritto all'Albo Professionale della Provincia di Torino che intende partecipare ai lavori di una Commissione deve semplicemente informare la segreteria dell'Ordine tramite lettera, fax o mail affinché possa essere inserito nell'elenco dei convocati in occasione delle riunioni programmate.

Nel momento in cui una Commissione si sia regolarmente costituita nei suoi componenti e nelle sue cariche interne, il Consiglio ne prenderà atto formalmente e provvederà a fornirne adeguata informazione.

Ai lavori di ciascuna Commissione è ammessa la partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di esperti. Essi sono invitati dal Coordinatore della Commissione, d'intesa con il Consigliere Referente della Commissione interessata e con il Presidente dell'Ordine.

I componenti di ciascuna Commissione partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione (o Sottocommissione) e sono, quindi, tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

L'elenco dei componenti e le loro presenze e assenze sono tenuti e registrati da un componente della commissione che riveste per l'occasione le funzioni di Segretario verbalizzante.

Art. 5 – Insediamento e durata in carica delle Commissioni

Le Commissioni hanno carattere permanente e possono essere abrogate con specifica deliberazione del Consiglio solo per evidenti ragioni di mancato interesse o di inattività.

Ciascuna Commissione si insedia con le procedure di cui al precedente articolo e dura in carica, conseguentemente, fino alla data di rinnovo del Consiglio dell'Ordine, proseguendo i propri lavori, con riferimento alle sole attività correnti, fino alla data di costituzione delle nuove Commissioni da parte del Consiglio subentrante.

Qualora la singola Commissione venga confermata dal nuovo Consiglio dell'Ordine, i suoi componenti, gli scopi e le attività programmate possono essere, anch'essi, eventualmente riconfermati in modo da assicurarne la continuità di azione rispetto agli intenti ed agli impegni da assumere.

Art. 6 – Consigliere Referente di Commissione

Il Consiglio dell'Ordine provvede, al suo interno, a conferire a singoli Consiglieri in carica l'attribuzione di "Consiglieri Referenti di Commissione" con il compito di raccordo tra il Consiglio e le attività di ciascuna Commissione e con l'ulteriore incombenza di contribuire alla definizione ed alla scelta dei progetti finalizzati, degli obiettivi e delle linee guida e di riferire periodicamente al Consiglio in merito allo stato di avanzamento dei lavori della Commissione.

Sia per le Commissioni individuate dal Consiglio che per quelle proposte da gruppi di iscritti ed approvate dal Consiglio, i Consiglieri Referenti, che sono membri di diritto delle Commissioni a loro assegnate, le convocheranno e presiederanno in prima seduta acquisendo tutte le informazioni necessarie che consentano loro di proporre al Consiglio i nominativi dei soggetti a cui conferire gli incarichi di Coordinatori delle varie Commissioni.

Il Consigliere Referente decade automaticamente dal proprio compito al termine del mandato consiliare. La sua eventuale sostituzione anticipata è disposta con deliberazione assunta dal Consiglio dell'Ordine, a maggioranza dei Consiglieri presenti, a seguito di richiesta del Referente stesso, oppure per comprovati e giustificati motivi.

Art. 7 – Coordinatore di Commissione

Il Coordinatore di ciascuna Commissione viene nominato dal Consiglio, su proposta del Consigliere Referente di quella Commissione, sentiti i componenti della Commissione.

Il Coordinatore della Commissione assolve a funzioni di rappresentanza e di coordinamento della Commissione stessa; opera in stretto collegamento ed in sintonia con il Consigliere Referente e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine.

Il Coordinatore sancisce formalmente, in via definitiva, il contenuto dei progetti finalizzati, le varie attività da svolgere e le funzioni che la Commissione sarà chiamata ad assolvere, proponendo l'eventuale istituzione di sottocommissioni, organizzando i lavori in armonia con il Consigliere Referente ed indicando i termini temporali entro i quali i progetti finalizzati dovranno essere portati a conclusione.

Il Coordinatore dispone ogni ulteriore adempimento che, su proposta del Consigliere Referente, si renda necessario per assicurare il perseguimento degli obiettivi prefissati ed il rispetto dei tempi stabiliti e, laddove ne ricorrano i motivi, propone al Consiglio l'eventuale scioglimento della Commissione.

Il Coordinatore predispone gli ordini del giorno delle sedute della Commissione, tiene l'elenco dei componenti della Commissione, conduce i lavori della Commissione, fa redigere e firma le determinazioni della Commissione, rappresenta la Commissione nei confronti del Consiglio e degli iscritti e, qualora incaricato, rappresenta il Consiglio nelle attività esterne, nei limiti del mandato conferitogli.

Delle singole sedute della Commissione dovrà essere redatto idoneo verbale riportante l'elenco degli argomenti trattati e le determinazioni assunte.

Con cadenza semestrale, il Coordinatore della Commissione relaziona con una breve e sintetica nota, al Consiglio sull'andamento dei lavori della Commissione (attività svolte, attività ancora da svolgere, eventuali difficoltà incontrate nel raggiungimento degli obiettivi, ecc..).

Il Coordinatore della Commissione decade dalla carica, oltre che alla scadenza del mandato, anche a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine per comprovate ed oggettive motivazioni o per soddisfare una specifica richiesta indirizzata al Consiglio dell'Ordine dallo stesso Coordinatore.

Art. 8 – Vice Coordinatore di Commissione

Qualora sia ritenuto necessario, ogni commissione può autonomamente nominare un Vice Coordinatore che, in caso di assenza del Coordinatore, presiede le riunioni della Commissione e la rappresenta nei confronti del Consigliere Referente e del Consiglio dell'Ordine.

Art. 9 – Segretario di Commissione

Analogamente può essere nominato, anche a rotazione, un Segretario della Commissione

Il Segretario della Commissione svolge funzioni di carattere operativo in stretto collegamento ed in perfetta sintonia con il Coordinatore della Commissione, collabora con il Coordinatore per lo sviluppo

di tutte le iniziative e per la predisposizione di tutte le misure operative necessarie ad assicurare il migliore funzionamento della Commissione medesima.

Redige i verbali delle riunioni della Commissione, che sottopone al Coordinatore ed al Referente del Consiglio per opportuna conoscenza ed approvazione e poi trasmette alla segreteria dell'Ordine per la loro archiviazione e pubblicazione.

Cura e aggiorna l'elenco dei componenti della Commissione ed è sostituito, in caso di impedimento a partecipare, da un componente della Commissione designato dal Coordinatore.

Art. 10 – Riunioni e determinazioni delle Commissioni

Il Coordinatore di ciascuna Commissione redige, in accordo con i vari componenti, il calendario delle riunioni, fissandone i giorni e gli orari di inizio e di termine di ciascuna seduta.

La convocazione di ciascun componente della Commissione avviene a cura del Coordinatore della Commissione stessa tramite la segreteria dell'Ordine, mediante comunicazione diretta (telefonica, via fax o posta elettronica) agli interessati e affissione di avviso nella bacheca dell'Ordine.

Ciascuna seduta della Commissione è valida se la riunione è stata regolarmente convocata, mediante avviso a tutti i suoi componenti e se è presente il Coordinatore o il Vice Coordinatore.

Dell'andamento dei lavori viene fornita adeguata informazione agli iscritti utilizzando i consueti mezzi di comunicazione a disposizione dell'Ordine.

Art. 11 – Visibilità verso l'esterno delle iniziative delle Commissioni

Nella prospettiva di dare il maggiore impulso possibile alla partecipazione ed alla presenza degli iscritti e delle varie componenti dell'Ordine nello svolgimento delle varie attività istituzionali, garantendo adeguata visibilità e pubblicità alle iniziative del Consiglio e delle Commissioni, nell'intento di esercitare una decisa azione di stimolo alla collaborazione ed alla disponibilità degli iscritti nei confronti delle attività delle varie Commissioni permanenti, tali attività dovranno avere adeguata risonanza presso gli iscritti all'Ordine e verso l'esterno.

A tal fine, il Coordinatore di ciascuna Commissione redigerà, su argomenti di interesse e competenza specifica della Commissione e/o sulle attività promosse dalla medesima, idonee comunicazioni agli iscritti e, laddove ne ricorrano le condizioni, ad Enti istituzionali e ad Organizzazioni e Rappresentanze sociali.

Il Presidente dell'Ordine provvederà a trasmettere tali comunicazioni, sottoscrivendole, dopo averle sottoposte all'esame del Consiglio.

Art. 12 – Sottocommissioni

Ogni Commissione permanente, su proposta del suo Coordinatore, può costituire, di volta in volta, sulla base di effettive necessità, con determinazione autonoma, una o più Sottocommissioni, a cui viene attribuito il compito di elaborare specifici progetti finalizzati, circoscritti a particolari necessità che la Commissione medesima dovrà soddisfare.

Le attribuzioni delle competenze a ciascuna Sottocommissione, il numero dei componenti della Sottocommissione, i componenti partecipanti, che assolveranno l'incarico apportando il loro contributo di idee e di esperienza ed i limiti temporali per portare a conclusione i singoli progetti affidati (durata della Sottocommissione) sono autonomamente stabiliti dalla Commissione di riferimento, su proposta del suo Coordinatore, tenuto, comunque, conto della disponibilità dei soggetti coinvolti e della natura e complessità del progetto finalizzato.

Le modalità di funzionamento delle singole Sottocommissioni sono analoghe a quelle fissate per le Commissioni e ciascuna Sottocommissione si rappresenterà unicamente con la sua Commissione di riferimento.

Art. 13 – Decadenza di Commissioni e/o componenti

Le Commissioni di norma non possono avere un numero di componenti inferiori a 3 (tre); qualora una Commissione dovesse raggiungere un numero inferiore di iscritti il Consigliere Referente riferirà al Consiglio per le decisioni del caso.

I Componenti delle Commissioni possono decadere o per espressa volontà degli stessi o per ragioni di incompatibilità con gli scopi e gli altri Componenti od ancora per decisione presa a maggioranza dagli altri Componenti con giustificate e motivate ragioni.

Qualora una Commissione non si riunisca per più di 6 (sei) mesi consecutivi, il consigliere Referente provvederà a convocarla e definire con i Componenti che saranno presenti alla convocazione, se continuare a mantenerla o chiuderla; in caso di assenza di tutti i componenti la Commissione si intende automaticamente decaduta ed il consigliere Referente riferirà al Consiglio per la ratifica.

Art. 14 – Entrata in vigore del presente Regolamento

Il presente Regolamento entra immediatamente in vigore dopo l'approvazione da parte del Consiglio dell'Ordine ed abroga e sostituisce qualsiasi Regolamento preesistente in materia